

## Protezione civile, via libera alla riforma

Governo e Regioni potranno aumentare l'accisa sulla benzina fino a 10 cent al litro  
(di Rossella Calabrese)



**19/04/2012** - Riorganizzare la struttura operativa, accelerare i tempi d'azione e rafforzare l'efficacia nel monitoraggio il controllo e nella gestione delle emergenze. Sono questi i cardini della riforma del Servizio nazionale per la Protezione Civile, approvata lo scorso 13 aprile dal Consiglio di Ministri.

La riforma individua le **attività di protezione civile**:

- a) la previsione, diretta all'identificazione degli scenari di rischio e dei rischi per i quali è possibile il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e vigilanza in tempo reale;
- b) la prevenzione volta ad evitare o ridurre le possibilità di danni;
- c) l'attività di primo soccorso e assistenza, cui segue il superamento dell'emergenza.

Sono meglio chiarite le **tipologie di rischio**, che vengono distinte in tre categorie:

- a) le calamità che possono essere affrontate mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni in via ordinaria;
- b) quelle che per la loro natura, intensità ed estensione comportano l'intervento coordinato di più soggetti competenti in via ordinaria;
- c) quelle che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Per quanto riguarda la **proclamazione dello stato di emergenza**, la riforma prevede che, al verificarsi o nell'imminenza della calamità, il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione interessata, delibera lo stato di emergenza, fissandone durata ed estensione territoriale, e indica l'Amministrazione pubblica che coordinerà gli interventi. Lo stato di emergenza dura di regola 60 giorni (prorogabile di altri 40). Sono così individuate, sin dal primo momento, la fase del soccorso, di competenza della protezione civile e della durata massima di 60 (più 40) giorni, e quella del superamento dell'emergenza.

**Durante la fase dell'emergenza** il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, se a ciò delegato dal Presidente o dal Ministro. Le ordinanze, emanate d'intesa con la Regione interessata, possono riguardare esclusivamente l'organizzazione gli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, e quelli provvisori indispensabili alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili.

Le **ordinanze** emanate entro i primi 20 giorni dall'evento sono immediatamente esecutive e sono emanate senza il concerto del Ministero dell'Economia. In questa fase, il Capo della protezione civile agisce con massima flessibilità e libertà, senza bisogno di acquisire concerti o visti preventivi. Dopo i

primi 20 giorni dall'evento, le ordinanze devono ricevere il concerto del MEF per i profili finanziari. Entro 10 giorni dalla fine dell'emergenza il Capo della protezione civile disciplina il passaggio all'amministrazione ordinaria. Nei 6 mesi successivi può tuttavia emanare disposizioni in deroga alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede al **fabbisogno finanziario**, utilizzando le risorse del Fondo Nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato anche il Fondo spese impreviste, esso va immediatamente e reintegrato con risorse ordinarie e/o attraverso **l'aumento dell'accisa sui carburanti**, stabilita dal Consiglio dei Ministri in misura non superiore a 5 centesimi per litro. Un ulteriore aumento dell'imposta regionale sulla benzina, fino ad un massimo di 5 centesimi per litro, può essere disposto dalle Regioni.

(riproduzione riservata)